

FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE (FAF) - *Palazzina Reale*

AVVISO

RICERCA DI SPONSOR PER ATTIVITÀ E INIZIATIVE DELLA F. A. F. IN TEMA DI PROMOZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ CULTURALI E FORMATIVE

1. Soggetto Promotore

La FAF, in qualità di soggetto promotore/responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di sponsee e, una volta individuati i soggetti sponsor, procederà alla stipula con essi di uno ovvero più contratti di sponsorizzazione (schema-tipo in allegato A)

2. Oggetto, natura e durata delle attività sponsorizzate

Le iniziative (e le attività di cui queste si compongono) oggetto di sponsorizzazione sono orientativamente esplicitate nell'allegato B nei loro elementi essenziali, sulla base di considerazioni estimative effettuate dalla FAF. Questa si riserva la facoltà, in caso di nuove iniziative/attività, ovvero di modifica di quelle già riportate in allegato, anche sulla base della progressiva definizione degli aspetti organizzativi con l'approssimarsi dell'evento, di procedere all'aggiornamento e ripubblicazione dell'allegato stesso. La pubblicazione avverrà unicamente sul sito www.architettifirenze.it.

Qualora al momento della ripubblicazione fossero già stati individuati uno o più sponsor e le modifiche incidessero sul contenuto dei relativi contratti, a discrezione della FAF gli affidamenti potranno essere revocati o rinegoziati.

Le iniziative oggetto di sponsorizzazione potranno essere promosse in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati e potranno avere durata differenziata, secondo quanto previsto dallo schema indicativo di cui alla scheda tecnica descrittiva (**allegato B**)

3. Destinatari

I soggetti cui è rivolto il presente Avviso sono gli operatori economici, singoli e associati, comprese associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, in possesso dei requisiti di ordine generale (di cui all'art. 80 D.lvo 50/2016 e privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione).

4. Caratteristiche ed elementi delle proposte di sponsorizzazione

Le offerte di sponsorizzazione dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi essenziali:

- a) potranno essere presentate in relazione ad una o più delle iniziative e attività proposte nell'allegato B;
- b) potranno consistere in sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione

economica) e/o di natura tecnica (erogazione diretta di servizi a carico dello sponsor) o in entrambe di natura mista.

Nell'allegato B sono indicati il costo stimato complessivo delle iniziative e quello di dettaglio delle singole attività. Le offerte possono coprire l'interezza dei costi dell'iniziativa ovvero (in tutto o in parte) singole attività dell'iniziativa stessa.

5. Profili economico — giuridici

I soggetti individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti nei contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.

I rapporti tra FAF, quale sponsee, e lo sponsor saranno disciplinati, in funzione dell'importo, da apposito contratto di sponsorizzazione, da stipulare volta per volta in base all'importo. Gli elementi del contratto saranno definiti tra le parti all'interno del contratto stesso, nel quadro della proposta presentata dallo sponsor e, per quel che concerne le obbligazioni in capo allo sponsee, di quanto previsto all'art. 6.

Nel solo caso di sponsorizzazione tecnica, per l'esecuzione del contratto, lo sponsor contraente potrà richiedere di servirsi, previo assenso della FAF, di prestazioni effettuate da altri soggetti giuridici (c.d. sub-sponsor), fermo restando che di ogni aspetto relativo al contratto tra FAF e sponsor, risponderà in prima persona unicamente quest'ultimo. Detti soggetti giuridici dovranno previamente rendere a FAF, al pari dello sponsor, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.lvo 50/2016 necessari per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni e saranno sottoposti, per quanto applicabili, agli stessi obblighi e adempimenti previsti dal presente Avviso. A beneficio degli stessi soggetti potranno essere garantite, a richiesta dello sponsor e previa autorizzazione della FAF, controprestazioni in termini di visibilità nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 6, purché detta visibilità non sia prevalente rispetto a quella garantita allo sponsor stesso.

6. Impegni generali dello Sponsee

La FAF si riserva di decidere quale controprestazione garantire al soggetto individuato come sponsor, tenendo conto di volta in volta dell'entità e della natura della sponsorizzazione, nonché delle caratteristiche dell'iniziativa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dette controprestazioni potranno consistere in:

- facoltà di posizionare propria pubblicità comunicazione istituzionale (riferita al nome, marchio, immagine, attività o prodotti) sugli allestimenti e sui supporti (anche digitali) relativi all'evento, previo assenso di FAF;
- visibilità come sponsor dell'intervento sul sito istituzionale dell'Ordine degli Architetti P.P.C. Di Firenze e della FAF e su altri supporti materiali e immateriali dedicati all'evento;
- comunicato stampa e organizzazione di una conferenza stampa della FAF in occasione dell'illustrazione dell'evento, con presentazione degli sponsor;
- possibilità per lo sponsor di produrre, a propria cura e spese, materiali di comunicazione da distribuire al pubblico in occasione della suddetta conferenza stampa e durante

- l'evento stesso, previamente assenti e validati da FAF
- possibilità di utilizzare la qualifica di sponsor di FAF nelle proprie campagne di comunicazione per un anno dal termine dell'evento;
 - associazione del marchio dello sponsor agli eventuali materiali di comunicazione riferiti all'intervento sponsorizzato realizzati entro cinque anni da FAF; ferma restando la possibilità per FAF di disporre, in relazione alle singole sponsorizzazioni, non solo forme di gradazione e differenziazione delle proprie controprestazioni modulate in relazione all'offerta dei partecipanti, ma anche altre forme di controprestazione diverse da quelle sopra elencate, se ritenute idonee in base alla natura ed entità della sponsorizzazione, al tipo di iniziativa sponsorizzata, nonché alle richieste avanzate dall'offerente. Tutti i materiali di comunicazione che lo sponsor vorrà diffondere sono a spese e cura del medesimo, e la loro diffusione potrà aver luogo solo previa approvazione da parte di FAF.

In ogni caso, laddove l'attività di promozione dell'immagine dello sponsor sia associata allo stemma a segni distintivi o al logo di FAF, il marchio dello sponsor stesso dovrà essere chiaramente visibile, ma non predominante rispetto al logo e ai segni distintivi di FAF. La FAF potrà impartire le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione in concreto, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.

7. Impegni generali dello sponsor

In caso di **sponsorizzazione finanziaria**, il soggetto selezionato come sponsor ha quale obbligo principale l'erogazione della somma offerta entro il termine assegnato a mezzo di comunicazione scritta da parte dello sponsor.

In caso di **sponsorizzazione tecnica**, per la fornitura di beni e/o servizi, con riferimento alla specificità di ogni singola iniziativa e attività, il soggetto selezionato come sponsor dovrà predisporre, ove necessario, la progettazione, da sottoporre previamente a FAF, procedere all'acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni, realizzare il servizio con maestranze qualificate secondo la vigente normativa, fornire le certificazioni di avvenuta realizzazione a norma di legge e a regola d'arte.

In sede di presentazione dell'offerta e in quella di formalizzazione del rapporto, l'aspirante sponsor è tenuto ad indicare il proprio logo con il quale intende procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione di FAF l'esatta e fedele riproduzione dello stesso nonché una illustrazione grafica e/o il disciplinare, ove presente, delle sue modalità di utilizzo. Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all'art. 6, non sollevano lo sponsor dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti.

Rimangono, più in generale, a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

Per FAF, ai sensi del DPR 633/1972, artt. 1, 4 e 11, l'operazione concernente la sponsorizzazione

è soggetta ad IVA, in misura pari all'aliquota ordinaria (22%) applicata sul valore della prestazione dello sponsee.

8. Sponsorizzazioni escluse

È esclusa la possibilità di stipulare sponsorizzazioni aventi a oggetto forme di pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente ed in contrasto con le finalità e le attività della stessa FAF e ovvero per medesime o coincidenti finalità. La FAF si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale e gli indirizzi dello sponsee. Si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o collaborazione qualora:

- a) rilevi pregiudizio o danno all'immagine di FAF o delle sue iniziative;
- b) riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- c) rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi;
- d) la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità generale.

Al fine di evitare la presenza di un numero eccessivo di sponsor, che impedirebbe di garantire a questi l'adeguata visibilità ai sensi di quanto disposto all'art. 6, la FAF si riserva di non ammettere la stipula di contratti di sponsorizzazione -per ciascuna attività di cui all'allegato B- in numero superiore a 2, in ordine di valore e in base al criterio di cui all'art. 10. Per i motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi o comunque per ragioni di interesse pubblico, la FAF può rifiutare un'offerta di sponsorizzazione ovvero revocarne l'affidamento.

9. Termine e modalità di presentazione delle proposte

Le offerte di sponsorizzazione, complete della documentazione richiesta di seguito dettagliata, dovranno pervenire a mano o a mezzo posta raccomandata A/R, indirizzate:

FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE

Piazza della Stazione 50 – Palazzina Reale / 1° Piano

50123 Firenze

Orario da Lunedì a Venerdì 10,30 – 13,00 e Mercoledì 15,30-17.30 ovvero via

PEC all'indirizzo segreteria@pec.fondazionearchitettifirenze.it

La FAF valuterà le offerte pervenute e, laddove ne ravvisi l'idoneità rispetto a quanto richiesto

nel presente Avviso nonché la convenienza, procederà alle aggiudicazioni in funzione delle scadenze e delle date delle iniziative e attività di cui all'**allegato B**; gli atti di aggiudicazione saranno pubblicati a cura della FAF sul sito:

<http://www.architettifirenze.it/>

Il termine di presentazione delle offerte è indicato nell'Avviso Pubblico. La FAF si riserva in ogni caso la facoltà di valutare ed aggiudicare anche offerte pervenute fuori termine, comunque nel rispetto di quanto prescritto nel presente Avviso, nonché di negoziare direttamente con potenziali sponsor qualora, scaduto il termine, non siano pervenute offerte.

La proposta dovrà pervenire in un plico recante all'esterno la denominazione del soggetto offerente, i relativi recapiti (incluso telefono ed e-mail) e la dicitura: "AVVISO PER RICERCA DI SPONSOR PER ATTIVITÀ E INIZIATIVE DELLA FAF IN TEMA DI EVENTI CULTURALI E PROPOSTE FORMATIVE PER GLI ARCHITETTI"

La proposta, redatta in lingua italiana e conforme all'allegato MODULO PER DICHIARAZIONI E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE, deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'offerente, con a corredo un suo documento di identità in corso di validità (in caso di offerta inviata via PEC è richiesta la firma digitale), e recare, in conformità alle disposizioni degli artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, i seguenti contenuti:

- A) dati generali identificativi dell'offerente richiesti nel MODULO PER DICHIARAZIONI E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE allegato;
- B) sintetica descrizione dell'attività esercitata e Curriculum aziendale dello sponsor;
- C) l'iniziativa o l'attività che si intende sponsorizzare, di cui all'allegato B, e le modalità di sponsorizzazione:
 - se finanziaria, indicare l'entità (sia in cifre che in lettere) comprensiva di IVA 22%, della somma che si intende erogare (qualora vi sia discordanza tra l'importo espresso in lettere e l'importo espresso in cifre, quest'ultimo prevarrà sul primo); la somma si intenderà destinata al finanziamento dell'iniziativa e sarà utilizzata dalla FAF in funzione delle concrete esigenze organizzative della manifestazione; l'eventuale mancato integrale utilizzo della somma corrisposta dallo sponsor rimarrà a disposizione della FAF, senza che questi possa avanzare alcuna pretesa al riguardo;
 - se tecnica, indicare la prestazione riferita alla/e attività sponsorizzate, ed il relativo valore economico complessivo comprensivo di IVA
- D) proposta di controprestazioni a carico della FAF nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 (è possibile esplicitare anche eventuali richieste di visibilità per i c.d. sub-sponsor sotto la voce Altro);
- E) dichiarazione, da parte del legale rappresentante:
 - di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Avviso;
 - di impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione;
 - di impegno a non proporre forme di sponsorizzazione escluse ai sensi dell'articolo 8

(sponsorizzazioni escluse);

- di accettazione all'accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso dalla FAF;

F) descrizione del logo nonché una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo e/o, ove presente, allegazione del relativo disciplinare d'uso;

Le offerte di sponsorizzazione sono da considerarsi vincolanti per lo sponsor ai fini della formalizzazione del contratto per un arco di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa.

10. Esame delle offerte

Le offerte pervenute saranno valutate e ordinate dalla FAF secondo il criterio del maggior finanziamento ovvero, in caso di sponsorizzazioni tecniche, del maggior valore complessivo stimato.

La FAF si riserva in ogni caso di effettuare una valutazione, oltre che alla luce del predetto criterio, anche in base alla pertinenza ed integrazione tra attività sponsorizzata e promozione dello sponsor.

Il numero di contratti di sponsorizzazione da stipulare sarà deciso dalla FAF in base al valore delle offerte pervenute ed idonee e in base alla compatibilità delle diverse proposte di sponsorizzazione tra loro. In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, la FAF si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, una negoziazione diretta con gli offerenti, anche al fine di verificare la possibilità di indirizzare una delle offerte su altre iniziative e attività, non escludendo, comunque, la possibilità di una coesistenza delle proposte.

La FAF, inoltre, qualora ne rilevi l'opportunità, si riserva di conferire al miglior offerente la qualifica di *main sponsor* in caso vi sia un'unica offerta ovvero qualora un offerente garantisca il finanziamento o la copertura dei costi di almeno l'80% di un'intera iniziativa.

In ogni caso le offerte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsor ai fini della formalizzazione del contratto. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione.

La FAF si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti, senza alcun vincolo per lo sponsor.

11. Trattamento dati personali

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure di individuazione dello/degli sponsor.

Titolare del trattamento è la Fondazione Architetti Firenze.

In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell'offerente, delle

modalità
di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

12. Penali

Fatta salva ogni e maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043, in caso di inadempimento rispetto all'obbligazione contrattuale di sponsorizzazione imputabile allo sponsor aggiudicatario, quest'ultimo sarà obbligato a versare a FAF, entro giorni solari 15 dalla contestazione dell'inadempimento, una somma pari al doppio del valore della sponsorizzazione aggiudicata.

13. Responsabile del procedimento e informazioni

Il Responsabile del Procedimento per Fondazione Architetti Firenze è il consigliere:

Nome Cognome: Antonio Bugatti

Tel. 055/215653

E-mail: segreteria@fondazionearchitettifirenze.it

Il presente Avviso viene pubblicato al seguente link

<http://www.architettifirenze.it/>

14. Foro Competente

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di sponsorizzazione è quello di Firenze.